COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

L'anno 2021 addì 15 del mese di dicembre alle ore 21.15, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in presenza dei consiglieri comunali ed in videoconferenza con il pubblico secondo le modalità di cui al decreto sindacale n. 3/2020

Risultano:

		P.	A.			P.	A.
1°	Silvio CORBELLINI	X		8°	Giuseppe SCOTTI	X	
2°	Filippo FRANCIAMORE	X		9°	Elena BOCCHIOLA	X	
3°	Stefania VALENTINI	X		10°	Paola TESTA		X
4°	Virginio CLERICI	X		11°	Giuseppe SAVOIA	X	
5°	Patrizia MARTINEGHI	X		12°	Gianluigi POMA		X
6°	Angela SCHIAVINI	X		13°	Jacopo MUTTI	X	
7°	Massimo PAGANI	X		14°			

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe

Il Sig. Corbellini Silvio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (Capo III);
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4;
- Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 6, comma 6;
- DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 14.02.1975 era stato approvato il regolamento di Polizia Mortuaria, aggiornato successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09.05.2001;

Ritenuto necessario ed opportuno, a seguito delle novità normative e legislative nel frattempo intervenute, di dar corso all'aggiornamento generale del Regolamento di Polizia Mortuaria;

Richiamata la Determinazione n. 187 del 19.12.2017 con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale e l'aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria allo Studio Associato Phytosfera con sede in Travacò Siccomario (PV), via Rotta n.20 – P.IVA 02015090182;

Visto il lavoro svolto dai professionisti incaricati, avvenuto mediante incontri con i tecnici dell'amministrazione comunale che ha portato alla redazione di una prima bozza progettuale trasmessa in data 22.12.2020 prot. n. 7588 ed alla proposta definitiva pervenuta in data 31.03.2021 prot. 2306;

Visto il nuovo testo del Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato predisposto, composto da n. 85 articoli, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Dato atto che in data 09.04.2021, prot. 2500 il Regolamento di Polizia Mortuaria, è stato trasmesso all' A.T.S. di Pavia, per l'espressione del parere di competenza;

Dato atto che con nota datata 16.06.2021 prot. n. 0037266/2021, allegata alla presente, pervenuta al Comune di Villanterio in data 17.06.2021 prot. n. 4082, l'A.T.S. di Pavia ha espresso parere favorevole;

Visto lo Statuto del Comune di Villanterio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Siro Schiavi, e dato atto che il presente provvedimento non necessità di parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

Sentita l'illustrazione del punto da parte del Vice Sindaco Clerici;

Inoltre, con voti 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Savoia e Mutti) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, composto da n. 85 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI DARE ATTO** che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune per successivi 15 giorni consecutivi;

3) **DI DARE ATTO** che, conseguentemente, dalla data di esecutività del Regolamento stesso, si considererà automaticamente cessata l'efficacia del precedente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con n. 13 del 14.02.1975 e aggiornato successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09.05.2001, che sarà pertanto da considerarsi sostituito integralmente dal presente.

Infine, con voti 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Savoia e Mutti), resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ritenendo sussistere il presupposto dell'urgenza.

PARERE ART. 49 comma 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267 PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:

Deliberazione di C.C. N. 38 del 15.12.2021

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

****

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Villanterio, lì 6.12.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to. Siro Schiavi

COMUNE DI VILLANTERIO
PROVINCIA DI PAVIA

****

REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA MORTUARIA

E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

Marzo 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. N. 38 DEL 15/12/2021

Aggiornato con:

- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di
- sanità" (Capo III);
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4;
- Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 6, comma 6.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI 8
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 8
Art. 1. Finalità e norme 8
Art. 2. Competenze 8
Art. 3. Responsabilità 8
Art. 4. Servizi 8
Art. 5. Atti a disposizione del pubblico 9
CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE 9
Art. 6. Depositi di osservazione e obitori 9
Art. 7. Periodo di osservazione 10
CAPO III - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO 10
Art. 8. Denuncia della causa di morte - Accertamento di decesso 10
Art. 9. Dichiarazione di morte 11
Art. 10. Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane 11
Art. 11. Denuncia di ipotesi di reato 11
Art. 12. Accertamenti legali in caso di morte violenta 11
Art. 13. Funzioni del medico necroscopo 11
Art. 14. Autorizzazione per la sepoltura 11
CAPO IV - FERETRI 12
Art. 15. Deposizione del defunto nel feretro 12
Art. 16. Verifica e chiusura feretri 12
Art. 17. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 12
Art. 18. Fornitura gratuita di feretri 12
Art. 19. Piastrina di riconoscimento 12
CAPO V - ATTIVITÀ FUNEBRE 12
Art. 20. Attività funebre 12
Art. 21. Funzioni di trasporto e sepoltura 13
Art. 22. Modalità del trasporto e percorso 13
Art. 23. Esercizio del servizio di trasporti funebri e relativo pagamento. 13
Art. 24. Orario dei trasporti 13
Art. 25. Riti religiosi e funerali civili 14
Art. 26. Trasferimento di salme 14
Art. 27. Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività 14
Art. 28. Trasporto per seppellimento o cremazione 14
Art. 29. Trasporti all'estero o dall'estero 15
Art. 30. Trasporto di ceneri e resti 15
TITOLO II - SISTEMA CIMITERIALE 15
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA CIMITERIALE 15
Art. 31. Bacino di utenza del Sistema cimiteriale di Villanterio 15
Art. 32. Ubicazione e caratteristiche dei cimiteri 15
Art. 33. Dotazioni cimiteriali 16
Art. 34. Disposizioni generali di vigilanza 16
Art. 35. Reparti speciali nel cimitero 17
CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 17

Art. 36. Disposizioni generali 17
Art. 37. Piano regolatore cimiteriale 17
Art. 38. Ossario e cinerario Comune - Giardino delle rimembranze. 18

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE **18**
Art. 39. Gestione delle sepolture nel Sistema cimiteriale di Villanterio 18
Art. 40. Inumazione 18
Art. 41. Cippo 18
Art. 42. Tumulazione 19
Art. 43. Deposito provvisorio 19

CAPO IV - CREMAZIONE **20**
Art. 44. Crematorio 20
Art. 45. Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione 20
Art. 46. Urne cinerarie e dispersione delle ceneri 20

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI **20**
Art. 47. Gestione dei servizi nel Sistema cimiteriale di Villanterio 20
Art. 48. Esumazioni ordinarie 21
Art. 49. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie 21
Art. 50. Esumazione straordinaria 21
Art. 51. Estumulazioni 21
Art. 52. Estumulazioni ed esumazioni gratuite e a pagamento 22
Art. 53. Raccolta delle ossa 22
Art. 54. Oggetti da recuperare 23
Art. 55. Disponibilità dei materiali 23

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI **23**
Art. 56. Orario 23
Art. 57. Disciplina dell'ingresso 23
Art. 58. Divieti speciali 23
Art. 59. Riti funebri 24
Art. 60. Epigrafi, monumenti, ornamenti 24
Art. 61. Fiori e piante ornamentali 24
Art. 62. Materiali ornamentali 25

TITOLO III - CONCESSIONI ***25***

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE **25**
Art. 63. Sepolture private 25
Art. 64. Modalità di concessione 26
Art. 65. Durata delle concessioni 26
Art. 66. Uso delle sepolture private in tombe di famiglia, cappelle funerarie, loculi, aree cimiteriali 27
Art. 67. Manutenzione ordinaria e straordinaria 28

CAPO II - DISCIPLINA DELL'ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE **28**
Art. 68. Disciplina dell'estinzione delle concessioni 28
Art. 69. Divisione, Subentri 28
Art. 70. Rinuncia a concessione 28

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE **29**
Art. 71. Revoca 29
Art. 72. Decadenza 29
Art. 73. Estinzione 29

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI29

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI 29

Art. 74. Accesso ai cimiteri 29
Art. 75. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private 30
Art. 76. Norme di edificabilità sui lotti riservati per tombe al suolo 30
Art. 77. Norme di edificabilità sui lotti riservati alle cappelle funerarie 30
Art. 78. Responsabilità 30
Art. 79. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti 30

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 30

CAPO I - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI 30

Art. 80. Efficacia delle disposizioni del Regolamento 30
Art. 81. Cautele 31
Art. 82. Responsabile del servizio 31
Art. 83. Tariffe, tipologie e modalità del servizio 31
Art. 84. Sanzioni Amministrative 31
Art. 85. Norme finali e di rinvio 31

GLOSSARIO

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- ***addetto al trasporto funebre***: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- ***animali di affezione***: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali, domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- ***attività funebre***: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del corpo dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- ***auto funebre***: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- ***avente diritto alla concessione***: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- ***autopsia***: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- ***bara o cassa***: cofano destinato a contenere un cadavere;
- ***cadavere:*** corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- ***cassetta resti ossei***: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- ***cassone di avvolgimento in zinco***: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ***ceneri***: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- ***cinerario***: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
- ***cimitero***: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- ***cofano per trasporto salma***: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di un defunto, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- ***cofano di zinco***: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- ***colombario o loculo o tumulo o forno***: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- ***concessione di sepoltura cimiteriale***: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- ***contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi***: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- ***cremazione***: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- ***crematorio***: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- ***decadenza di concessione cimiteriale:*** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- ***deposito mortuario:*** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- ***deposito di osservazione:*** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- ***deposito temporaneo:*** sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- ***dispersione:*** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- ***esiti di fenomeni cadaverici trasformativi:*** trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

- ***estinzione di concessione cimiteriale:*** cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- ***estumulazione:*** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- ***estumulazione ordinaria:*** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- ***estumulazione straordinaria:*** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- ***esumazione:*** disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- ***esumazione ordinaria:*** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;
- ***esumazione straordinaria:*** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- ***feretro:*** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- ***fossa:*** buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- ***gestore di cimitero o crematorio:*** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- ***giardino delle rimembranze:*** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- ***impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:*** soggetto esercente l'attività funebre;
- ***inumazione:*** sepoltura di feretro in terra;
- ***medico curante:*** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- ***obitorio:*** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- ***operatore funebre o necroforo addetto all'attività funebre:*** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ***ossa:*** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ***ossario comune:*** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- ***revoca di concessione cimiteriale:*** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- ***riscontro diagnostico:*** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- ***sala del commiato:*** luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- ***sostanze biodegradanti:*** prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- ***spazi per il commiato:*** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- ***tomba familiare:*** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- ***traslazione:*** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- ***trasporto di cadavere:*** trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- ***trasporto di salma:*** trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- ***tumulazione:*** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- ***urna cineraria:*** contenitore di ceneri.

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. FINALITÀ E NORME

1. Il presente regolamento è redatto in osservanza e in applicazione di quanto disposto dalle vigenti normative in materia del servizio di polizia mortuaria, e specificatamente:
   a. Testo Unico delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e s.m.i.;
   b. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.;
   c. Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90: circolare esplicativa, Circ. del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24;
   d. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i.;
   e. Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, L. 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i.;
   f. Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, R.R. 09 novembre 2004, n. 6 e s.m.i., e relativi Indirizzi applicativi (Circ. Reg. 30 maggio 2005, n. 21);
   g. Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al R.R. n. 6 del 9/11/2004 e alle altre normative in materia, vigenti, e s.m.i..
3. Esso ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, nell'ambito del Comune di Villanterio, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli così definiti dalla normativa vigente sull'esercizio dell'attività funebre e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
4. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004 e precedentemente proposte (Glossario).

Art. 2. COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dagli Uffici comunali preposti al servizio cimiteriale, ciascuno, per le attività di competenza, quale responsabile dei procedimenti e ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, così come individuato all'interno dell'Amministrazione comunale.
2. I servizi di Polizia Mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazione, anche in commistione fra loro, compatibilmente con le funzioni da svolgere.
3. Spettano agli Uffici comunali preposti ai servizi cimiteriali tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione cimiteriale e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 3. RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non comporti responsabilità penali.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4. SERVIZI

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come tali dalla legge e specificati dal presente regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
   a. la visita necroscopica;
   b. il recupero e il relativo trasporto della salme di persone decedute in seguito a qualsiasi evento accidentale nella pubblica via o in luogo pubblico;
   c. la deposizione delle ossa e delle ceneri nell'ossario comune;
   d. il servizio di osservazione dei cadaveri;
   e. la fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione per le salme di persone indigenti i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico;
   f. le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria, nei casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato secondo le procedure fissate dai Regolamenti Comunali.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe stabilite dagli appositi atti approvati e deliberati dall'Amministrazione comunale; nel dettaglio, il Consiglio Comunale, con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi delle vigenti normative, individua i servizi da erogare a pagamento e le relative tariffe, anche agevolate, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale, determinandone, altresì, i criteri.

Art. 5. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico, presso gli Uffici Comunali preposti, e/o nel cimitero:
   a. l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
   b. copia del presente regolamento;
   c. l'elenco delle sepolture soggette a esumazione o estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
   d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
   e. l'elenco delle eventuali sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
   f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi delle normative vigenti e s.m.i..
2. Presso gli Uffici Comunali preposti sono tenute le copie dei registri, di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, affinché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 6. DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, di maciullamento, di avanzato stato di decomposizione o putrefazione, e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.
2. Il Comune di Villanterio non dispone di camera mortuaria/obitorio idonei all'utilizzo quale deposito di osservazione o di obitorio. Pertanto il Comune si avvale di strutture gestite da operatori pubblici o privati, eventualmente anche mediante convenzioni.
3. Il comune di Villanterio usufruirà del Deposito di Osservazione in struttura idonea appositamente convenzionata per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
   a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
   b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
   c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
4. Il comune di Villanterio usufruirà del Deposito di Osservazione in struttura idonea appositamente convenzionata per:
   a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
   b. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

   c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
5. Per la disciplina d'uso del deposito di osservazione/obitorio, si fa riferimento al locale regolamento di polizia mortuaria del comune sede della struttura convenzionata con il comune.
6. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
7. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso presso privati o enti pubblici che garantiscono i seguenti servizi:
   a. sala del commiato;
   b. camera mortuaria di struttura sanitaria;
   c. abitazione propria o dei familiari.

   I trasporti di cui sopra sono a carico dei familiari richiedenti.

Art. 7. PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nei casi di morte improvvisa, e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti nei precedenti commi.
2. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore sanitario della ATS competente adotta le misure cautelative necessarie.
4. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario della ATS competente il comune può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

CAPO III - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO

Art. 8. DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DI DECESSO

1. La denuncia della causa di morte deve essere effettuata entro 24 ore dall'accertamento del decesso presso gli uffici comunali preposti del luogo ove è avvenuto il decesso o, nel caso questo non sia noto, del luogo ove il cadavere è stato rinvenuto.
2. La denuncia di morte è effettuata:
   a. dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
   b. dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
   c. dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ATS territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.
3. Se il decesso avviene in giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo, e comunque non oltre 48 ore.
4. I medici, ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al comune la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
5. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente alla ATS dove è avvenuto il decesso.
6. Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione quali risultano dalla dichiarazione rilasciata dai sanitari a norma di legge durante le fasi di trattamento.
7. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte con modello approvato dalla Giunta regionale con DGR 21 gennaio 2005, n. VII/20278 e s.m.i..
8. Entro trenta giorni dalla denuncia, copia della scheda di morte deve essere inviata, dal comune ove è avvenuto il decesso, alla ATS nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una ATS diversa da quella ave è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla ATS di residenza.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 9. DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La dichiarazione di morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
2. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, secondo quanto esplicitato all'art. 12, comma 1.

Art. 10. RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente gli Uffici Comunali o il funzionario dei servizi cimiteriali.
2. I responsabili degli uffici comunali preposti debbono, a loro volta, dare tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.T.S.; inoltre l'A.T.S. deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 11. DENUNCIA DI IPOTESI DI REATO

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il comune deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
2. L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il comune che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Art. 12. ACCERTAMENTI LEGALI IN CASO DI MORTE VIOLENTA

1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, abbia redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
2. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare agli uffici preposti del comune dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.

Art. 13. FUNZIONI DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla ATS competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario della ATS che ha provveduto alla loro nomina e a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato DPR 396/2000.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, e comunque non dopo le 30 ore, salvo i casi previsti dalle normative in merito ai Periodi di osservazione, Periodi di osservazione in caso di morte improvvisa o presunta apparente e Periodi di osservazione in caso di morte dovuta a malattie infettive.

Art. 14. AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma del DPR 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, dagli uffici preposti dell'Amministrazione comunale.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere e ossa umane.
3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

CAPO IV - FERETRI

Art. 15. DEPOSIZIONE DEL DEFUNTO NEL FERETRO

1. Nessuna persona deceduta può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un'unica salma, ad eccezione della madre e del neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La persona defunta deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva/diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante con altre cautele che eventualmente indicate nelle normative vigenti in merito.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS detterà le necessarie disposizioni precauzionali allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, così come previsto dal Regolamento Regionale 06/02/2007.

Art. 16. VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La verifica della regolarità della chiusura del feretro viene affidata all'incaricato del trasporto di salma in relazione alla modalità di gestione del servizio, il quale è tenuto alle verifiche previste dall'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 17. FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre. Valgono quindi le disposizioni di cui all'art. 18 e all'allegato 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6.
2. Nel caso in cui il trasporto, la sepoltura, e la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti da quanto contenuto nel Regolamento Regionale n. 6/2004 e relativi allegati (e s.m.i.); negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti da quanto disposto nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 o da successiva normativa vigente.

Art. 18. FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente i feretri per cadaveri di persone appartenenti a famiglie indigenti, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico.
2. Lo stato di indigenza, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico, è dichiarato dagli Uffici comunali preposti, previa indagine reddituale della famiglia, mediante presentazione agli stessi di documentazione attestante l'indigenza.

Art. 19. PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inossidabile e non alterabile recante impressi in modo indelebile, il nome e il cognome del defunto contenuto e le date di nascita e di morte. Per il corpo di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V - ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 20. ATTIVITÀ FUNEBRE

1. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.
2. Sono funzioni amministrative del comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale della ATS territorialmente competente:
   a. l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;

b. la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
c. l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

3. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese.

Art. 21. FUNZIONI DI TRASPORTO E SEPOLTURA

1. L'attività funebre per il trasporto e la sepoltura presso il Sistema cimiteriale di Villanterio è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalle normative vigenti.
2. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
   a. disbrigare le pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
   b. vendere casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
   c. occuparsi della salma;
   d. occuparsi del trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

Art. 22. MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. È ammesso il corteo funebre secondo gli usi e costumi locali.
2. Ove il corteo funebre, per numero di partecipanti, per percorso seguito o per motivi di ordine pubblico, comportasse prevedibili difficoltà, il Comune può stabilire che lo stesso non venga effettuato.
3. I criteri generali per gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Comune.
4. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
6. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
7. In tutti i casi, il responsabile Comunale del servizio comunicherà all'Ufficio di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 23. ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI E RELATIVO PAGAMENTO.

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile, i trasporti funebri sono effettuati, su richiesta diretta degli interessati, dai soggetti esercenti l'attività funebre, muniti della prevista autorizzazione, rilasciata dal Comune ove è ubicata la sede commerciale, previa verifica dei requisiti di cui al R.R. n. 6/2004 e successive modifiche e integrazioni. Il trasporto è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio e secondo le disposizioni normative in merito.
3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri, richiedendo ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare:
   a. Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o inesistenza di familiari;
   b. Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, o in luogo pubblico.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) comma 3) restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre.
5. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone: gli Uffici comunali preposti potranno verificare che l'impresa abbia effettivamente l'incarico attribuito dai familiari del defunto.
6. Norme, prescrizioni, obblighi ecc. relativi al trasporto funebre sono a carico delle ditte esercenti l'attività funebre.

Art. 24. ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Comune.
2. Gli uffici comunali proposti, nel caso di decessi concomitanti, fisseranno l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto e tenendo conto, se necessario, dell'ora del

decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza comunale di cui al 1° comma; forniranno i chiarimenti richiesti e prenderanno i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 25. RITI RELIGIOSI E FUNERALI CIVILI

1. Il Comune, con propria ordinanza, stabilisce le fasce orarie per lo svolgimento dei riti funebri religiosi o civili.
2. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui agli articoli di dettaglio della Costituzione, intervengono all'accompagnamento funebre e si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
3. Il defunto può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
4. Ai sensi della l.r. n. 22/2003, il Comune individuerà idonei spazi pubblici da mettere a disposizione dei richiedenti per lo svolgimento dei funerali civili, ove il defunto potrà essere portato solo a cassa chiusa. Detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 26. TRASFERIMENTO DI SALME

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio deve essere eseguito con apposito mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, avente le caratteristiche di cui a quanto disposto nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i.; tale mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista all'interno del mezzo dall'esterno dello stesso.
2. In caso di morte presso la struttura sanitaria di ricovero socio-sanitaria residenziale il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari; del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata o dei familiari, anche via fax o per via telematica, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione medica del medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, all'Ufficio di Stato Civile e all'ATS.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e ricerca e i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti e altre parti anatomiche, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui a quanto disposto nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i..
4. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 27. MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive/diffusive, il funzionario incaricato dall'Agenzia di Tutela della Salute prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, nonché i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, ciò sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso il deposito di osservazione per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Nel caso specifico di morte per Coronavirus, si fa riferimento alle Circolari del Ministero della Salute.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 28. TRASPORTO PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione, va prodotta, anche da soggetti aventi diritto, il nulla osta al seppellimento o alla cremazione rilasciate dagli Uffici proposti; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso agli Uffici preposti del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché agli uffici dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi delle norme vigenti, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 29. TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui al D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i..
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento sempre al citato D.P.R. 10/09/1990, n. 285 s.m.i..

Art. 30. TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dagli uffici comunali preposti.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli di dettaglio del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i..
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.
4. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco con le modalità dettate dagli articoli di dettaglio del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (e s.m.i.) e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo.

TITOLO II - SISTEMA CIMITERIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA CIMITERIALE

Art. 31. BACINO DI UTENZA DEL SISTEMA CIMITERIALE DI VILLANTERIO

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione – con le precedenze di cui alla l.r. n. 22/2003 e s.m.i.:
   a. i corpi di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
   b. i corpi di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
   c. i corpi di persone decedute non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
   d. i corpi di persone decedute che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
   e. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i corpi di persone decedute concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
   f. i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
   g. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
   h. le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

Art. 32. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali, entrambi aventi aree con sistema di inumazione:

a. VILLANTERIO - CAPOLUOGO
b. FRAZIONE BOLOGNOLA

2. Il comune si avvale di società terze, specializzate e autorizzate dalle normative vigenti, per l'espletamento dei servizi cimiteriali e gestione delle sepolture (tumulazioni e inumazioni), delle esumazioni, estumulazioni, stipulando convenzioni, anche pluriennali, con le stesse, con tariffe concordate con l'Amministrazione Comunale e a carico degli utenti. La ditta esterna convenzionata si occupa, altresì, della pulizia, della manutenzione dei cimiteri, sempre in funzione degli accordi stipulati con l'Amministrazione.
3. I cimiteri dispongono di:
   a. campi di inumazione in nuda terra - Campi comuni;
   b. campi di inumazione per tombe ordinarie e di famiglia, individuali o plurime (tumulazione a terra);
   c. loculi;
   d. cappelle di famiglia o private (solo Cimitero di Villanterio - Capoluogo);
   e. ossari per resti mortali atti a raccogliere anche le urne con le ceneri dei cremati, individuali o doppi;
   f. ossario comune e cinerario comune.

Art. 33. DOTAZIONI CIMITERIALI

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto a cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto
3. smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
4. L'altezza e le caratteristiche della recinzione perimetrale, così come dei monumenti e delle lapidi innalzati sulle aree concesse per sepolture private, sono disciplinate dalla regolamentazione deliberata negli appositi documenti presso l'Amministrazione comunale.
5. Il cimitero si deve dotare di camera mortuaria, rispondente ai requisiti descritti nel DPR 10 settembre 1990, n. 285 e nel R.R. 9 novembre 2004, n. 6. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dal precedente Art. 6, funziona come tale la camera mortuaria una volta realizzata. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui alle vigenti normative durante il periodo di osservazione e sottoposto alla sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Il Comune di Villanterio non dispone di camera mortuaria/obitorio idonei all'utilizzo quale deposito di osservazione o di obitorio; pertanto il Comune si avvale di strutture gestite da operatori pubblici o privati, eventualmente anche mediante convenzioni.
6. La sala per autopsie deve rispondere ai requisiti descritti nel DPR 10 settembre 1990, n. 285 e nel R. R. 9 novembre 2004, n. 6; il comune di Villanterio si avvale, in assenza di eventuale realizzazione di tale struttura, attualmente non presente nel sistema cimiteriale comunale, della sala per autopsie di struttura idonea appositamente convenzionata con il comune.

Art. 34. DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli di dettaglio del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i..
2. L'ordine, la manutenzione e la vigilanza dei cimiteri spettano all'Amministrazione comunale, la quale potrà avvalersi di ditte specializzate, convenzionate a seguito di contratti di appalto, che si occuperanno della gestione del servizio nelle strutture cimiteriali.
3. Il coordinatore sanitario della ATS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al comune i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
4. Alla gestione e alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune vi provvede direttamente in economia o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dalla l.r. n. 22/2003 e s.m.i., nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
   Specificatamente, l'Amministrazione comunale di Villanterio affida la gestione dei cimiteri a ditta esterna con requisiti richiesti dalle leggi e normative vigenti.
   La stessa ditta cura la pulizia e la manutenzione ordinaria dei cimiteri.
   La medesima ditta è incaricata, altresì, per la tumulazione nei loculi, le inumazioni in campo comune, le esumazioni, le estumulazioni, secondo le convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale per lavori in esclusiva a carico degli utenti.
5. Le tumulazioni in tombe, nonché in tombe e cappelle private, possono essere eseguite con l'appaltatore (ma senza diritto di privativa) o fatte eseguire dagli stessi utenti secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ATS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 35. REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Non sono previste aree di sepoltura per animali d'affezione.
2. In via eccezionale, reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 36. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90, così come modificato dal vigente R.R. 6/2004.
   Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha, inoltre, aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 37. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune adotta il Piano Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di vent'anni anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
3. I pareri suddetti, obbligatori ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 267/2000 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
5. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto di quanto previsto dal R.R. n. 6/2004.
   Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
   a. campi di inumazione comune, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Al fine della determinazione della suddetta superficie non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
   b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
   c. tumulazioni individuali (loculi);
   d. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
   e. cellette ossario;
   f. nicchie cinerarie;
   g. ossario comune;
   h. cinerario comune;
   i. locali per il personale di custodia;
6. La delimitazione degli spazi e delle tipologie di sepoltura previste nei cimiteri risulta nelle planimetrie allegate al piano.
7. Il cinerario comune consiste nella specifica utilizzazione di struttura cimiteriale esistente.
8. Il Piano Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
9. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
10. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Art. 38. OSSARIO E CINERARIO COMUNE - GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE.

1. Nel cimitero Comunale di Villanterio - Capoluogo è presente un ossario/cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili e ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Nell'ambito del Piano Cimiteriale potrà essere prevista la realizzazione di un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri, attualmente non previsto nel sistema cimiteriale comunale.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, unico, costruito sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. Le tavole del Piano Cimiteriale individuano l'ubicazione dello stesso.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 39. GESTIONE DELLE SEPOLTURE NEL SISTEMA CIMITERIALE DI VILLANTERIO

1. Il comune si avvale di società terze, specializzate e autorizzate dalle normative vigenti, per l'espletamento dei servizi cimiteriali e gestione delle sepolture (tumulazioni e inumazioni); queste sottoscrivono convenzioni, anche pluriennali, con tariffe concordate, con l'Amministrazione Comunale. I servizi erogati da dette società nell'ambito della gestione del sistema cimiteriale comunale possono essere, per gli utenti, a titolo gratuito o a carico degli stessi in funzione delle disposizioni dell'Amministrazione comunale, con proprio atto specifico.
2. Le tumulazioni in tombe e cappelle private possono essere eseguite con l'appaltatore (ma senza diritto di privativa) o fatte eseguire dagli stessi utenti secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 40. INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione presso i cimiteri del Comune di Villanterio sono comuni: hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate in forma onerosa ogni qualvolta sia richiesta una sepoltura di questo tipo, e per coloro che ne abbiano diritto, ai sensi del presente Regolamento.
2. Il posizionamento del feretro – le cui caratteristiche sono conformi a quanto indicato dal R.R. n. 6/2004 – negli appositi campi (nuda terra) è onerosa, dà luogo a stipula di concessione di durata decennale.
3. I campi d'inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, ossia il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione, a meno di necessità d'urgenza.
4. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila procedendo con soluzione di continuità.
5. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico – sanitarie.
6. Sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree di concessione.
7. Le caratteristiche delle sepolture per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di 10 anni d'età, la loro profondità, la distanza delle fosse una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabile dal D.P.R. n. 285/90 così come modificato e integrato dal R.R. n. 6/2004.
8. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere esterna, e rimossa prima dell'inumazione.
9. Nei campi di cui sopra, così come in tutte le altre sepolture comuni, si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private.
10. I campi di inumazione del Sistema cimiteriale di Villanterio presentano anche ampie aree destinate a tumulazione in tomba a terra: queste sono fornite in concessione dal comune, secondo tariffe e durate dallo stesso, definite con apposito atto.

Art. 41. CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione, così come le tumulazioni in terra, sono contraddistinte da un cippo, lapide o altro supporto, secondo convenzione e in seguito a eventuale approvazione del

progetto da parte del comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali ecc. (a loro spese).
3. L'installazione di lapidi, di copritomba ecc., la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

Art. 42. TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in terra, laddove previste nei campi, opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare, per un periodo di tempo determinato, e comunque non superiore a 99 anni, le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento, nonché in base ad atto ufficiale approvato dall'Amministrazione comunale.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli specifici articoli di dettaglio del D.P.R. n. 285/90, così come modificati e integrati dal R.R. n. 6/2004.
4. I feretri per la tumulazione devono presentare le caratteristiche indicate dalle vigenti normative per quanto attiene la tumulazione, nonché quanto disposto dal presente regolamento.
5. È consentita la collocazione di cassette contenenti resti mortali, oppure urne cinerarie, nel tumulo (ossario o loculo) contenente già un feretro.
6. Le tombe a terra per tumulazione, laddove gli spazi lo consentono, presentano capienza per due feretri sovrapposti.
7. Per le cellette ossario valgono le disposizioni del presente articolo per la tumulazione, fatte salve le specifiche dimensionali che sono proprie per le cellette stesse. Il presente regolamento consiglia una dimensione interna minima per i singoli forni per cellette ossario di lunghezza 0,70 m, larghezza 0,30 m e altezza 0,30 m (o multipli). Restano ferme le caratteristiche tecniche dei loculi per tumulazione contenute nell'Allegato 2 al RR 9 novembre 2004, n. 6, per quanto applicabili alla costruzione di cellette ossario.

Art. 43. DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
   a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
   b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
   c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata in un massimo di 12 mesi, rinnovabili con atto del comune a fronte di eventi di natura eccezionale.
4. In tutti i casi indicati al comma 2 del presente articolo, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi mediante apposita autorizzazione degli Uffici comunali preposti, il concessionario dovrà versare una quota fissa, in percentuale, della tariffa relativa al manufatto nel quale viene eseguita la tumulazione, così come stabilito dal Comune con proprio atto.
5. A garanzia di quanto specificato al successivo comma, il concessionario è tenuto al pagamento anticipato delle spese relative alle operazioni di estumulazione e traslazione così come quantificate dal Comune con apposito atto.
6. Scaduto il termine massimo di occupazione, così come previsto al precedente comma 3:
   a. l'interessato deve provvedere alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, versando le tariffe di concessione vigenti relative alla nuova tumulazione (comprese le spese contrattuali e relativi diritti) e, se del caso, l'eventuale differenza tra l'importo delle spese di estumulazione e traslazione già versate a titolo di garanzia e quello vigente al momento delle relative operazioni;
   b. nel caso in cui l'interessato non provveda a quanto sopra indicato, gli Uffici comunali preposti, previa diffida, provvedono a inumare la salma in campo comune, utilizzando le somme versate a titolo di garanzia.

7. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, verrà stipulato apposito contratto di concessione avente decorrenza dalla data di traslazione della salma.
8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 44. CREMATORIO

1. Il Comune, non dotato nei cimiteri di forno crematorio, di cui al D.P.R. n. 285/90 (e s.m.i.), per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che si rende disponibile, o di quello eventualmente convenzionato. Per il Comune di Villanterio, i crematori più prossimi sono quello di Pavia, ubicato presso il Cimitero Maggiore di San Giovannino, il crematorio di Lodi, presso il Cimitero di Riolo, e il crematorio di Milano, presso il Cimitero di Lambrate.

Art. 45. MODALITÀ DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i., è rilasciata dagli Uffici Comunali preposti ove è avvenuto e accertato il decesso, secondo normativa, sulla base della volontà del defunto o a richiesta dei familiari o di loro incaricato, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001 n. 130 e al R.R. n. 6/2004 (e s.m.i.).
2. Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente.
3. La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria, di salme non scheletrizzate, per le ossa contenute nell'ossario comune, quando necessario, nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali.
4. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del d.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

Art. 46. URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, ossario, colombario, identificandola, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, in altro luogo o in cinerario comune.
4. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità previste dalle norme vigenti in merito.
5. La consegna dell'urna cineraria, secondo disposizioni delle normative in merito, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 47. GESTIONE DEI SERVIZI NEL SISTEMA CIMITERIALE DI VILLANTERIO

1. Il comune si avvale di società terze, specializzate e autorizzate dalle normative vigenti, per l'espletamento dei servizi cimiteriali, nonché per la gestione e l'esecuzione delle esumazioni e delle estumulazioni; tali società sono convenzionate con l'Amministrazione comunale a seguito di specifiche gare di appalto, con affidamenti anche pluriennali per i quali gli oneri sono di volta in volta definiti. Gli oneri per i servizi cimiteriali dalle stesse espletati, gratuiti o secondo tariffe a carico degli utenti, sono individuati in apposito atto approvato dall'amministrazione comunale.

Art. 48. ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, o alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra inumazione, dopo un decennio dalla inumazione. Possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno, con preferenza per il periodo intercorrente tra il primo di ottobre e il trentuno di marzo.
2. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ATS, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria (ai sensi del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.).
3. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal R.R. n. 6/2004 e s.m.i..
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dagli Uffici preposti dell'Amministrazione comunale, in affiancamento alla/e Ditta/e dalla stessa incaricate, in convenzione, di gestire tali servizi cimiteriali.
5. Agli operatori addetti al servizio cimiteriale, spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno.
6. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata, si applica quanto disposto nel successivo Art. 53 del presente regolamento.
7. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
   a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
   b. essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
   c. essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;
   d. essere tumulato in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti aventi diritto.
8. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
9. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 49. AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. È compito degli Uffici preposti dell'Amministrazione comunale autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Ogni 5 anni, gli Uffici preposti dell'Amministrazione comunale cureranno, anche in collaborazione con la/e Ditta/e incaricate dalla stessa, in convenzione, di gestire tali servizi cimiteriali, la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Tale elenco verrà trasmesso alla Giunta Comunale che disporrà l'attivazione delle procedure di esumazione in funzione delle disponibilità di bilancio.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere c/o il cimitero interessato con congruo anticipo e comunque non inferiore ai 90 giorni (Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.).

Art. 50. ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria di corpi inumati può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o, a richiesta dei familiari, a seguito di autorizzazione degli Uffici proposti dall'Amministrazione Comunale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale incaricato dal Comune, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
4. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali (anche afferenti società terze autorizzate e convenzionate col comune) e dall'esercente l'attività funebre che ne curerà il trasferimento con tutte le cure previste dalle norme in materia.

Art. 51. ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
   a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni, per trasporto in altra sepoltura o per cremazione;
   b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno, gli Uffici proposti dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le ditte terze che espletano i servizi cimiteriali, in convenzione, per il comune, curano la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco dovrà essere esposto in ogni cimitero (in occasione della Commemorazione dei defunti) e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali designati dal Comune secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali, individuati secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono, se completamente mineralizzati, raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione dell'eventuale tariffa per il servizio. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, o non è stato provveduto al versamento della tariffa citata, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e s.m.i.. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dal D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
10. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni
    a. quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
    b. quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 52. ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento delle somme previste, così come disposto da apposti provvedimenti del Comune. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica quanto specificato dal R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.
2. Qualora venga richiesta, dai familiari, la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento delle somme previste, così come disposto da apposti provvedimenti del Comune.

Art. 53. RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. In caso di collocamento in sepoltura privata, la raccolta delle ossa va effettuata in cassette di zinco, aventi dimensioni e caratteristiche previste dalla vigente normativa in materia da destinare nei seguenti modi, con oneri a carico dei richiedenti, così come disposto da apposti provvedimenti del Comune:
   a. nelle cellette ossario,
   b. nei loculi,
   c. nelle tombe o in altre sepolture in concessione.
3. La cassetta contenente le ossa dovrà recare impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto. Per i resti ossei di persone sconosciute, la cassetta riporterà la sola indicazione della data di morte e altri eventuali dati certi.

Art. 54. OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora, nel corso di esumazioni o estumulazioni, si presume possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso, al momento dell'operazione, al Responsabile degli Uffici comunali preposti o, comunque, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali viene consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli Uffici comunali preposti. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati gli Uffici comunali preposti, che provvederanno a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo convenuto dal comune. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e l'eventuale ricavato sarà destinato al miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 55. DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, tramite adeguata documentazione, di averne titolo, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, devono essere smaltite secondo la normativa vigente entro e non oltre 30 giorni dall'inizio dei lavori di smantellamento.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 56. ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, da specifici atti dell'Amministrazione comunale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al rilascio di un apposito permesso, per comprovati motivi, da parte degli uffici Comunali Responsabili del Servizio.
4. Gli orari dei cimiteri sono affissi e ben visibili agli ingressi degli stessi; l'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Qualora una persona rimanga all'interno del Cimitero dopo la chiusura dei cancelli automatizzati, è possibile uscirne azionando un pulsante di emergenza che apre gli stessi dopo la chiusura.

Art. 57. DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi. È consentito l'accesso ai disabili tramite carrozzine motorizzate, nonché ai carri funebri e ai mezzi autorizzati laddove presente un ingresso carrabile (Cimitero di Villanterio - Capoluogo).
2. È vietato l'ingresso:
   a. ai cani (salvo che si tratti di cani guida per non vedenti) o altri animali;
   b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
   c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
   d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 58. DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:
   a. tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
   b. introdurre oggetti irriverenti;
   c. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
   d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
   e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
   f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
   g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
i. eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente e, per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
j. affiggere su pareti interne ed esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
l. esercitare qualsiasi attività commerciale fatta eccezione per eventuali distributori automatici di fiori, ceri e lumini, previa apposita autorizzazione.

I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

2. All'interno del Cimitero, chiunque tenga un contegno scorretto, se non offensivo, verso il culto dei morti, o pronunci discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 59. RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio di Polizia Locale e/o agli Uffici preposti dell'Amministrazione locale.

Art. 60. EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI

1. Si rimanda a quanto già indicato all'Art. 41 del presente regolamento.
2. Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri sia ergonomici che di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli secondo i criteri, di forma, misura, colore, materiali autorizzati e decoro, vigenti al momento della presentazione della domanda e definiti dall'Amministrazione Comunale. Ciò vale per nuovi interventi, nonché per eventuali modifiche, che devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale
3. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del Cimitero.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
   a. Per quanto in merito alle *epigrafi:*
   b. devono contenere solo ed esclusivamente le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte);
   c. devono essere esclusivamente in carattere "Romano" incise su lapide e dipinte di color nero opaco. Dovranno avere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
      - incisioni nome e cognome per loculi: altezza massima cm 5,5;
      - incisioni nome e cognome per cellette ossario: altezza massima cm 4,5;
      - incisioni date per loculi e per cellette ossario: altezza massima cm 2,5.

Art. 61. FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive e che non eccedano il perimetro della tomba.
2. Dovranno essere ridimensionati, a cura dei Concessionari e aventi titolo, piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 60 (sessanta) centimetri.
3. Nei campi comuni non è consentito alcuna piantumazione, l'area dovrà essere mantenuta a prato. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere riposti negli appositi contenitori installati sulle tombe e sulle lapidi.
4. È fatto obbligo a parenti e affini del defunto, lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.
5. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
6. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli saranno rimossi dagli incaricati della ditta appaltatrice.

7. In tutti e due i cimiteri, ha luogo, nei periodi opportuni, l'eventuale periodica falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 62. MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti, d'ufficio, i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o la cui permanenza sia un pericolo per coloro che hanno accesso alla struttura cimiteriale.
2. Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse (per esempio le cornici dei loculi o degli ossari) o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Nei passaggi comuni degli androni e dei seminterrati di loculi e ossari, al piano pavimento, è vietata la posa di vasi, piante, fiori e oggetti di ogni genere. È consentito solamente l'uso del vasetto applicato al loculo medesimo.
4. I provvedimenti d'ufficio del presente articolo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o mediante affissione di avviso all'Albo Comunale e presso gli appositi spazi presso il cimitero interessato per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 63. SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune di Villanterio può mettere a disposizione dei privati, in concessione:
   a. aree per la costruzione, in concessione, di tombe di famiglia, a terra, o cappelle;
   b. inumazioni in campo comune;
   c. ossari per resti mortali e cinerari per urne cinerarie;
   d. loculi.
2. La sepoltura privata è una concessione amministrativa; per essa il comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di sepolture.
3. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo, stabilito e aggiornato con apposita deliberazione dell'Amministrazione comunale.
4. La concessione del diritto di sepoltura è un atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale. La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario è oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti vigenti.
5. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti, l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune. Le spese di manutenzione delle concessioni sono a carico dei privati concessionari.
6. Le aree possono essere concesse in uso per costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale o per famiglie, a cura e spese di privati, associazioni o enti morali.
7. Il rilascio della concessione è subordinato al definito iter burocratico e al pagamento della corrispettiva tariffa così come da specifico atto approvato dalla Giunta Comunale.
8. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalle normative vigenti.
9. Nei loculi è consentito deporre resti ossei o urne cinerarie sempre che sia garantito che il loculo contenente il feretro abbia capacità dimensionali utili a contenere, senza interferire con il feretro, la cassetta di zinco ove sono raccolti i resti ossei, oppure l'urna cineraria, secondo specifiche individuate nelle normative vigenti, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità, comunque per un massimo di due elementi oltre al feretro.
10. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, come nel caso del Sistema cimiteriale di Villanterio, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore, nei termini consentiti dal contratto di servizio, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

Art. 64. MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La concessione è regolata da un atto amministrativo la cui istruttoria, affidata agli Uffici Amministrativi Comunali preposti, si conclude con la stipula di un contratto, tra concessionario (persone fisiche, associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche o enti morali (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361)) e Comune, contenente le specifiche della concessione.
2. L'area o il manufatto vengono concessi in diritto d'uso e l'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento è a carico del Concessionario o degli aventi titolo.
3. Le aree o i manufatti sono assegnate a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dal Comune sino al momento della stipula dell'atto di concessione cimiteriale.
4. L'atto relativo alla concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di una tariffa vigente al momento della richiesta, secondo quanto deliberato dalla Giunta Comunale, e alla sottoscrizione per accettazione da parte del concessionario.
5. Le spese relative alla stipula ed eventuale registrazione dell'atto sono a carico del Concessionario.
6. A persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, non può essere rilasciata alcuna concessione cimiteriale.
7. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado del premorto, nel rispetto del presente regolamento e delle norme vigenti in merito.
8. In occasione di un eventuale ampliamento del cimitero, con costruzione di nuovi loculi, la giunta comunale competente determina una percentuale di loculi che possono essere concessi in libera prenotazione, riservando al Comune la restante quota per le finalità di cui al presente Regolamento.
9. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
10. La concessione in uso delle sepolture private non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
11. La concessione di aree e di manufatti a uso di sepoltura per famiglie e collettività, (cappelle di famiglia) è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
12. Per la concessione di sepolture costruite dal comune, si osservano le seguenti priorità:
    a. tumulazione di cadavere;
    b. traslazione di cadavere tumulato in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
    c. traslazione di cadavere a richiesta dei concessionari;
    d. prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento al coniuge o a parente di primo grado premorto. In questo ultimo caso qualora, per indisponibilità di posti liberi, non fosse possibile l'affiancamento, dovrà essere favorito l'avvicinamento. Il coniuge della persona che prenota il loculo in vista del futuro affiancamento a parente di primo grado premorto può prenotare il loculo in vista di futuro affiancamento o, per indisponibilità di posti liberi, di avvicinamento al coniuge;
    e. prenotazione del loculo a persone viventi, per tumulazione a.s.t. (a suo tempo) nei casi in cui siano realizzate sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno previsto dal piano cimiteriale.
13. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune, mediante apposito atto, di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, il versamento di una quota percentuale sulla tariffa di concessione.
14. Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione di quanto versato al comma precedente.

Art. 65. DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni per sepoltura onerosa privata, mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato, ai sensi delle normative vigenti, prevede le seguenti predefinite durate:
    a. 10 anni per l'inumazione in campo comune
    b. 50 anni per la tumulazione in tomba singola, plurima o di famiglia a terra, nei campi preposti;
    c. 50 anni per la concessione di loculi;
    d. 50 anni per la concessione di ossario e/o cinerario per tumulazione di resti mortali e/o ceneri;
    e. 99 anni per la concessione di cappelle di famiglia o terreno per la costruzione delle stesse.

   Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.
2. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. I manufatti cimiteriali e tutti gli elementi a essi

connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio del Comune.

3. È riservata al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione dietro pagamento della tariffa in vigore per le suddette concessioni al momento di rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo.
4. Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto precedentemente previsto, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata specificata nel presente Regolamento, nonché da eventuali atti specifici deliberati dall'Amministrazione comunale.
5. Le concessioni si estinguono:
   a. alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
   b. con la soppressione del cimitero;
   c. con il decorso di anni venti dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
   d. per revoca per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico individuate nel piano cimiteriale, secondo quanto esplicitato nel successivo Art. 71;
   e. decadenza secondo quanto esplicitato nel successivo Art. 72;
   f. rinuncia;
   g. allorquando un contratto di concessione di un sepolcro indichi espressamente i nominativi dei defunti per cui esso è predisposto, in caso di mancato utilizzo o di parziale uso o, ancora, per l'estumulazione finalizzata alla traslazione del feretro in altra sede, come conseguenza dell'esaurimento dei fini per cui la concessione era sorta.

Art. 66. USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE IN TOMBE DI FAMIGLIA, CAPPELLE FUNERARIE, LOCULI, AREE CIMITERIALI

1. Il diritto d'uso delle sepolture in tombe di famiglia e cappelle funerarie, è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, de familiari aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro confronti, sino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diversa indicazione presente nell'atto di concessione.
2. Come indicato dalle normative vigenti, la famiglia del Concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini entro il 6° grado.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme vigenti e previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.
4. La sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione, con atto sottoscritto, da presentare agli Uffici Comunali preposti che, quando ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
5. Nelle costruzioni a colombari per file sovrapposte, a una unica persona non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila (orizzontale o verticale), solo ed esclusivamente per affiancamento al coniuge premorto. La concessione del loculo per affiancamento ha medesima durata e decorrenza della concessione del coniuge premorto.
6. Le costruzioni a colombari sono divise in riquadri e l'occupazione dei loculi, preferibilmente e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento o da specifici atti amministrativi, deve farsi cominciare dall'estremità inferiore sinistra di ciascun riquadro e successivamente, verticalmente a salire fino alla sommità del riquadro quindi a scendere dalla fila verticale a lato e così via, fino al completamento del riquadro, garantendo un ordine estetico ai riquadri ed evitando l'occupazione in ordine sparso. Nella domanda di concessione, il concessionario esprimerà la preferenza di utilizzo dei loculi posti al piano campagna o al piano seminterrato della struttura cimiteriale (cimitero di Villanterio - Capoluogo).
7. Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide in marmo, a cura e spese del concessionario.
8. Le raffigurazioni sulla lapide, eventuali fregi, ornamenti ed epitaffi devono essere autorizzati dal comune.
9. I costi relativi all'operazione di tumulazione del feretro, o resti mortali, nella sepoltura privata o in tombe di famiglia o cappelle funerarie, sono a completa cura e carico del Concessionario.
10. Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto e assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro. Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo, la costruzione rimane di proprietà del Comune.

Art. 67. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II - DISCIPLINA DELL'ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 68. DISCIPLINA DELL'ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Nel caso la concessione si estingua per revoca per motivi di pubblica utilità, di cui ai successivi articoli, i concessionari hanno diritto a ottenere, a titolo gratuito, altro posto corrispondente per tipologia e per la durata residua loro spettante, o, nel caso di concessione di durata diversa rispetto a quelle esplicitate nel presente regolamento, per la durata corrispondente stabilita nel presente regolamento; i concessionari hanno, altresì, diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.
2. La decadenza, di cui ai successivi articoli, può essere dichiarata dal Comune, previa regolare diffida del Concessionario, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del comune.
3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 69. DIVISIONE, SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza, secondo normative vigenti, e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
2. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dal personale comunale incaricato delle concessioni, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Art. 70. RINUNCIA A CONCESSIONE

1. La rinuncia, di cui ai precedenti articoli, può avvenire per trasferimento del cadavere in altra sepoltura o per cause che devono essere valutate e accettate dall'amministrazione comunale. La rinuncia alla concessione non da titolo ad alcun rimborso da parte del Comune del corrispettivo pagato.
2. In caso di mancata occupazione dell'area o manufatto oggetto di concessione, il Concessionario, o gli aventi diritto, a mezzo di apposita istanza, indicando la motivazione della rinuncia può, prima della scadenza, rinunciare alla concessione cimiteriale.
3. La rinuncia non può essere sottoposta a vincoli o condizione alcuna e l'area o manufatto torna quindi di proprietà del Comune, senza diritto di rimborso alcuno.
4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 71. REVOCA

1. Salvo quanto previsto dalle normative vigenti, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso (revoca concessione) quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dall'Amministrazione comunale, previo accertamento dei presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo di concessione a tempo determinato, di una equivalente sepoltura.
3. Del provvedimento sopra menzionato il Comune dovrà darne notizia al Concessionario, ove conosciuto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di sessanta (60) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del Concessionario.

Art. 72. DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
   a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
   b. in caso di violazione di disposizioni del presente regolamento o delle normative vigenti in materia;
   c. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;
   d. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La decadenza della concessione, viene adottata previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi.
4. L'atto di decadenza, a norma dei precedenti commi, è di competenza degli Uffici Comunali preposti che, previa verifica dei relativi presupposti, disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.
5. In seguito il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune

Art. 73. ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dalle normative vigenti.
2. Alla scadenza del termine delle concessioni di aree per la sepoltura di famiglie o collettività, gli aventi diritto, prima della scadenza, possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, decorazioni e oggetti posti sulla tomba.
3. Allo scadere del termine, se gli aventi diritto non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, il Comune provvederà alla collocazione dei medesimi, secondo quanto previsto nel presente regolamento, esclusivamente nei casi di certificata indigenza o irreperibilità dei parenti.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 74. ACCESSO AI CIMITERI

1. Per l'esecuzione di opere monumentali come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi di privati imprenditori a loro libera scelta, comunque a seguito di autorizzazione, e sotto il controllo degli uffici comunali preposti alla gestione e al mantenimento delle strutture cimiteriali.

2. L'esecuzione dei lavori deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

Art. 75. AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, comprese lapidi, ricordi e similari, così come le modalità di costruzione, di gestione e di attività dei cantieri, debbono essere approvati dai competenti Uffici preposti del Comune, tenendo conto delle specifiche tecniche contenute nel presente Regolamento e nelle eventuali specifiche delibere della Giunta Comunale.
2. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
3. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso degli Uffici comunali preposti e responsabili del servizio. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
4. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 76. NORME DI EDIFICABILITÀ SUI LOTTI RISERVATI PER TOMBE AL SUOLO

1. L'edificazione deve rispettare le seguenti norme:
   a. l'altezza massima, misurata dalla quota dei viali o camminamenti al piano più alto del manufatto aereo, non deve superare cm 25; oltre tale quota è consentita l'installazione di soli elementi artistici quali sculture in metallo o pietra naturale, colonne, steli ecc. che, comunque, non dovranno superare l'altezza massima dal camminamento di m 1,50;
   b. l'elaborato grafico o fotografico riportante le dimensioni e la tipologia di realizzazione della tomba al suolo dovrà essere inoltrato all'Amministrazione Comunale per l'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico.

Art. 77. NORME DI EDIFICABILITÀ SUI LOTTI RISERVATI ALLE CAPPELLE FUNERARIE

1. L'edificazione deve rispettare le seguenti norme:
   a. il lotto assegnato per l'edificazione ha le dimensioni di m 3,10 x 4,25, con altezza pari a m 6,00 misurata dal piano di camminamento e con maggior riferimento a quanto indicato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 20/9/2020;
   b. i lotti assegnati per l'edificazione e identificati con i n. 48, 53, 54, 55, 56 e 61, così come indicato nella delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 20/9/2020, hanno le dimensioni di m 3,10 x 4,75, con altezza pari a quella citata al punto precedente.

Art. 78. RESPONSABILITÀ

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
2. Le autorizzazioni e i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale determinato in base alla normativa vigente.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Art. 79. SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei cantieri per il decoro della struttura cimiteriale

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80. EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Ogni precedente disposizione comunale in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 81. CAUTELE

1. Chiunque chieda un servizio compreso nel presente regolamento (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) o una concessione (aree, loculi ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore. In caso di contestazione, l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
2. Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il Giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

Art. 82. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi delle normative vigenti in materia, spetta agli Uffici comunali preposti al servizio cimiteriale, così come designato dall'Amministrazione Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e/o dei succitati documenti normativi.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, o diversamente specificate dallo stesso, spettano agli Uffici comunali preposti al servizio cimiteriale su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi della normativa vigente.

Art. 83. TARIFFE, TIPOLOGIE E MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. La Giunta Comunale determina e aggiorna le tariffe, le tipologie e le modalità relative ai servizi cimiteriali, attraverso appositi documenti discussi, adottati e approvati nelle opportune sedi, ogni qualvolta lo reputi necessario.

Art. 84. SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni così come specificate nelle normative nazionali e regionali in merito, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato.

Art. 85. NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, alla legge 30 marzo 2011 n° 130, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24, al D.P.R. 11 luglio 2003 n° 254, alla Legge Regionale Lombardia n° 22/2003 e al Regolamento Regionale Lombardia n° 6/2004, nonché ogni altra disposizione di legge statali e/o regionali e regolamento vigente in materia e successive modificazioni intercorse. Il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
2. In caso di contrasto tra le presente norma e la vigente legislazione vigente nazionale e regionale, quest'ultima si intende prevalente.

Il Presidente

f.to Silvio Corbellini

Il Consigliere Anziano

f.to Filippo Franciamore

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Giuseppe Ferrara

N. Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

Dal 21 GEN 2022 al 4 FEB 2022.

Lì 21 GEN 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Giuseppe Ferrara

PER COPIA CONFORME

Villanterio, lì 21 GEN 2022

COMUNE DI VILLANTERIO (Provincia di Pavia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe Ferrara

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed

[ ] è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del

3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Il Segretario Comunale